

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Convenzioni con l'Associazione Opere Caritative Francescane Onlus per la gestione della Casa Alloggio il Focolare di Ancona e di n.4 alloggi, riservati ad ammalati di AIDS e patologie correlate – anni 2013 e 2014.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. Approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio che si condividono integralmente, la proposta di Convenzione con la Casa Alloggio "Il Focolare" per i malati di AIDS e patologie correlate, gestita dalle Opere Caritative Francescane ONLUS, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**All 1**);
2. Precisare che la convenzione di cui sopra è destinata a spiegare effetti dal 01/01/2013 al 31/12/2014 a ratifica dell'attività *medio tempore* svolta dalla Casa Alloggio "Il Focolare" nel periodo successivo alla scadenza della precedente convenzione di cui alla determina 737/DG ASUR del 2009;
3. Dare atto che il costo connesso all'accordo contrattuale relativo alla Casa Alloggio "Il Focolare" ammonta per l'anno 2013 a complessivi € 360.067,97 e per l'anno 2014 ad € 375.228,73 secondo la quantificazione meglio riportata nel documento istruttorio precisando che lo stesso fa riferimento al conto 0505100103;
4. Approvare altresì l'allegata proposta di convenzione con L'Associazione Opere Caritative Francescane Onlus, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**All.2**), per

l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore dei malati di AIDS/HIV e patologie correlate nei **quattro appartamenti**, di cui alle D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011 che per l'anno 2013 sono:

	Ubicazione – Durata Convenzione	Città	Autorizzazione
1)	Appartamento di Via Giacomo Leopardi n.12/a Scheda 1/A (All.1) - Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Falconara M.ma	n.2 del 4.7.2007 rilasciata dal Comune di Falconara e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
2)	Appartamento di Via Loretana n. 13 Scheda 2/A (All.2) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Camerano	n.5 del 27.3.2009 rilasciata dal Comune di Camerano e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
3)	Appartamento di Via Cialdini n.86 Scheda 3/A (All.3) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Ancona	n. 4 del 28.1.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
4)	Appartamento di Via Indipendenza n.5 Scheda 4/A (All.4) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Ancona	n.8 del 7.7.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali

e per l'anno 2014 sono :

	Ubicazione – Durata Convenzione	Città	Autorizzazione
1bis)	Appartamento di Via Giordano Bruno Relazione descrittiva n. 1bis/A (All.1bis) - Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n.2 del 26.8.2013 rilasciata dal Comune di Ancona
2bis)	Appartamento di Via Loretana n. 13 Relazione descrittiva n. 2bis/A (All.2bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Camerano	n.5 del 27.3.2009 rilasciata dal Comune di Camerano e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali

3bis)	Appartamento di Via Cialdini n.86 Relazione descrittiva n.3bis/A (All.3bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n. 4 del 28.1.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
4bis)	Appartamento di Via Indipendenza n.5 Relazione descrittiva n. 4bis/A (All.4bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n.8 del 7.7.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali

5. Quantificare il costo della convenzione di cui al punto 4. per l'anno 2013 in € 69.479,65 e per il 2014 in € 68.784,84 come meglio dettagliato nel documento istruttorio
6. Precisare che:
  - l'ulteriore quota sociale del 15% pari ad € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg X4) per l'anno 2013 e €15184,00 per l'anno 2014 è a carico della Regione – Servizi Sociali -, e sarà corrisposta semestralmente dall'Ente Regione medesimo, attraverso appositi decreti ed introitata al conto di ricavo 0401020102 del bilancio di riferimento;
  - l'ulteriore quota sociale pari al 15% per € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg. X 4) per l'anno 2013 e € 15.184,00 per l'anno 2014, è corrisposta all'Ente Gestore, Associazione Opere Caritative Francescane, direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni, tenuti agli obblighi dell'assistenza, come indicato nell'art.8 della convenzione medesima;
7. Delegare il Direttore dell'Area Vasta 2 alla sottoscrizione della convenzione all'esito positivo dell'iter amministrativo.
8. Notificare il presente atto al Comune di Ancona per quanto previsto dall'art. 7 della convenzione (Allegato 1).
9. Notificare il presente atto al Dipartimento di Prevenzione di Ancona per quanto previsto dall'art. 7 della convenzione (Allegato 2)
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiveb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Ancona, sede legale ASUR,


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)




**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Alessandro Marini)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 29 pagine di cui n. 14 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**Direzione Amm.va Territoriale**

*Normativa di riferimento:*

- L.R.M. n.13 del 20.6.2003
- L.R.M. n.17 del 1.8.2011
- DGRM n.1704 del 28.12.2005
- Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005
- Delibera amministrativa del Consiglio Regionale Regione Marche n.145/97
- L.R. n.20 del 16.3.2000
- Deliberazione Amministrativa n.138 del 14.7.2004
- DGRM 1305 del 9.11.2004
- DGRM 561 del 28.5.2007
- Direttiva 1 del 22.1.2008
- DGRM 997 del 15.6.2009
- Decreto n.86/SO4 del 20.7.2009
- DGRM 293 DEL 8.3.2011
- Nota Prot. n.12111 del 31.5.2011 del Direttore Amministrativo ASUR
- Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n.2/AST del 23.3.2012;
- DGRM 1798 del 28/12/2012 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013
- DGRM 1750 del 27/12/2013 “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 “
- Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n. 46/AST del 27.03.2013 e n. 243/AST del 28/11/2013;
- Decreto del Dirigente del PF Disagio Sociale n. 51 del 22/04/2014 e n. 138 del 17/09/2014;

La legge 135 /90 ha disciplinato il “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e il D.M. del 13.9.91, in attuazione della medesima ha predisposto lo schema tipo di convenzione per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case-alloggio (vedasi allegato B);

La Regione già a partire dal 1997 con la Delibera Amm.va del Consiglio Regionale, Regione Marche, n. 145 del 17.4.97 ad oggetto: “Linee di indirizzo ed adozione dei criteri per l’attuazione del D.P.R. 7 aprile 1994 in materia di AIDS e per l’erogazione dei contributi per l’assistenza domiciliare”, in relazione alla evoluzione del fenomeno AIDS e dei bisogni assistenziali relativi, ha ritenuto opportuno attuare uno specifico programma di integrazione e di potenziamento degli interventi di prevenzione, di assistenza e di sorveglianza;

La D.A. n.138/2004 ad oggetto: “Progetto HIV/AIDS - Criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza per gli anni 2004 – 2005 – 2006 ha previsto, tra l’altro, il sottoprogetto “E” avente l’obiettivo di integrare l’assistenza domiciliare con ulteriori forme di presa in carico volte ad ampliare le attività domiciliari includendo:

- la consulenza ed il sostegno psicologico per una migliore adesione ai piani terapeutici ed un costante monitoraggio dell’infezione;
- una nuova tipologia di assistenza riabilitativa per consentire a taluni soggetti che siano nella fase di dimissione dalla Casa Alloggio o quando il grado clinico si sia stabilizzato e che non dispongano di significative risorse familiari, di poter usufruire di una fase di lunga assistenza da soli o con altri assistiti, di spazi di vita autonoma riservati e perciò di alloggi riservati, situati in normali contesti abitativi, che consentano di svolgere nella massima riservatezza, una normale vita lavorativa.

Precisato che il progetto regionale prevedeva in via preferenziale l’attivazione di “alloggi protetti riservati” da parte dei due soggetti gestori le Case Alloggio di Pesaro e di Ancona e che i relativi costi erano al 70% a carico della quota sanitaria (fondo statale vincolato AIDS) e la restante quota del 30%, da intendersi come sociale, era per il 15% a carico della Regione (fondo sociale da liquidarsi a cura del Servizio Politiche Sociali) e per il restante 15% era a carico degli assistiti o dei Comuni, tenuti all’obbligo di assistenza;

La DGRM n.1305 del 9.11.2004 recante “Attuazione Deliberazione Amministrativa n.138/2004 concernente Progetto HIV/AIDS - criteri e modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV - anni 2004 – 2006 “, ha previsto l’attuazione del sottoprogetto E con riferimento all’integrazione dell’assistenza con ulteriori forme di presa in carico

Nella materia specifica sono poi intervenute la DGRM n.561 del 28.5.2007 recante “Attuazione Deliberazione Amministrativa n.138/2004 e DGR n.1305/2004 - criteri e modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV “ e la DGRM n.997 del 15.6.2009 ad oggetto “Attuazione D.A. n. 138/2004 e DGR n. 1305/2004 - Continuità interventi di diagnosi, prevenzione e cura in materia di assistenza a soggetti HIV/AIDS, nell’anno 2009”

In tale contesto si inquadrano gli specifici obiettivi perseguiti dal SSR nell’ambito della Continuità degli interventi di prevenzione e cura e assistenza domiciliare dei soggetti HIV/AIDS.

Questi ultimi sono intesi:

- a) all’ampliamento dell’assistenza domiciliare includendo la consulenza, il monitoraggio costante dell’infezione, ed il sostegno psicologico, finalizzati alla prevenzione e ad ottenere migliori adesioni ai piani terapeutici,
- b) all’introduzione di una nuova tipologia di assistenza abitativa, al fine di poter usufruire di una fase di lungo-assistenza, da soli o con altri assistiti, presso alloggi situati in normali contesti abitativi, ma sempre incardinati in una rete di protezione assistenziale sociale e sanitaria;

Precisato che l’obiettivo a) riguarda la consulenza e la prevenzione domiciliare e l’obiettivo b) riguarda l’attivazione di alloggi protetti riservati.

Gli “alloggi protetti riservati” sono intesi come strutture dove sono assicurate prestazioni per la lunga assistenza, compreso il counselling psicologico e sociale finalizzati a mantenere l’autonomia funzionale, rallentandone il suo deterioramento nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale;

Evidenziato che:

- il coordinamento del servizio è affidato alla Unità Funzionale HIV/AIDS,
- ogni eventuale ulteriore necessità di assistenza deve essere garantita con l’assistenza domiciliare specifica per tali soggetti,
- tali assistiti devono fare riferimento alla Casa Alloggio dalla quale sono stati dimessi,
- i n.10 alloggi protetti riservati devono essere attivati previa stipula di convenzione conforme allo schema tipo , allegato alla DGRM n.1305/2004 come segue: n.6 alloggi dal CeIS, soggetto gestore della Casa Alloggio “S.Giuseppe Moscati” di Pesaro e n.4 alloggi della associazione “Opere Caritative Francescane”, soggetto gestore della casa alloggio “Il Focolare” di Ancona,
- che le spese per il counselling e per la gestione del singolo alloggio sono per il 70% a carico della quota sanitaria e che la restante quota del 30% è da intendersi come sociale e è per il 15% a carico della Regione e per il 15% a carico degli assistiti e dei Comuni tenuti agli obblighi dell’assistenza,
- ogni ulteriore necessità di assistenza deve essere garantita nell’ambito dell’assistenza domiciliare specifica per tali soggetti, come previsto dalla Deliberazione Amministrativa n.145/97;

La DGRM n.293 del 8.3.2011 ad oggetto “Attuazione D.A. n.138/2004 e DGR n.1305/2004 – In materia HIV/AIDS – linee di indirizzo per la continuità dell’assistenza” ribadisce la necessità di dare continuità agli interventi, trattandosi di prestazioni da assicurare nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29/11/2001.

La Giunta Reg.le nelle deliberazioni sopra richiamate ha impegnato gli Enti del SSR a dare continuità alle attività e ai progetti previsti nella DA 138/2004 e declinati nelle successive deliberazioni giuntali n. 1305/2004 e n. 561/2007, tra le attività cui assicurare continuità vi sono l’assistenza presso le “Case Alloggio” e gli “Alloggi protetti Riservati”, “Casa Moscati” a Pesaro e “Il Focolare” ad Ancona, in quanto strutture Residenziali convenzionate in grado di dare una risposta completa ed esaustiva a quei malati HIV più AIDS delle Marche che hanno bisogno di assistenza domiciliare.

Quanto sopra viene espressamente ribadito nella Decreto del Dirigente della PF Assistenza Territoriale della Regione Marche n. 3/AST del 25/10/2013 che ha deciso in ordine all’erogazione del contributo statale vincolato per l’assistenza domiciliare in Case Alloggio e Alloggi Protetti Riservati convenzionati, tra cui quelli di Ancona in attuazione della DGRM 293/2011.

Con Determina n.217/ZT7DZONA del 3.8.2005 è stata costituita presso la ex Zona Territoriale n. 7 l’Unità Funzionale HIV/AIDS così composta:

- Dr.ssa Lumachini Tiziana, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile ;
- Dr. Berti Stefano, operatore competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute;
- A.S. Pierpaoli Francesca, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze;
- A.S. Boria Silvia, operatore sociale, in servizio presso il Coordinamento dell’Ambito Territoriale n.12;

- Dr. Giacometti Andrea, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente;

Specificato che dal 2002, secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione Marche nelle deliberazioni sopra richiamate, intercorre tra questa Amm.ne e l'Associazione Opere Caritative Francescane una convenzione per la gestione della Casa Alloggio "Il Focolare" di Ancona (8 p.l.), e per l'erogazione di prestazioni in n.4 alloggi protetti riservati agli ammalati di AIDS/HIV e patologie correlate.

L'Accordo segnatamente alla Casa Alloggio "Il Focolare" è stato, da ultimo, approvato con Determina 737/ASURDG del 19.8.2009 per il periodo 01.10.2009/31.12.2012.

L'Accordo per gli Alloggi Protetti Riservati è stato invece da ultimo approvato con la Determina n.675/ASURDG del 10.9.2013, per l'anno 2012;

Gli obiettivi, il metodo di lavoro e il piano dell'attività dell'Associazione Opere Caritative Francescane sono esplicitati nella Carta dei Servizi facente parte integrante e sostanziale della convenzione quale Allegato B.

Precisato infine che:

- La DGR 1305/04 ha definito l'entità della retta giornaliera per ciascun alloggio protetto riservato, pari ad € 65,76;
- La DGR 561/07 ha aumentato tale entità del 5,5%, pertanto la retta giornaliera ammonta complessivamente ad € 69,36 di cui :
  - € 48,56 quota sanitaria regionale
  - € 10,40 quota sociale regionale
  - € 10,40 quota a carico dei Comuni o delle famiglie

Dato atto che sia nel biennio 2013/2014 l'Associazione ha continuato a svolgere la sua attività sia nella Casa Alloggio che negli Alloggi Protetti Riservati in favore dei malati di AIDS/HIV e patologie correlate secondo i progetti individualizzati di recupero e di riabilitazione della competente Unità Funzionale del Distretto di Ancona.

La Casa Alloggio "Il Focolare" risulta accreditata senza prescrizioni in data 3.6.2003, come da Decreto del Dirigente del Servizio Politiche per la Salute n.78/2003; la richiesta di rinnovo dell'accreditamento istituzionale ai sensi della L.20/2000, risulta pervenuta al Servizio Salute della Regione Marche il 6.12.2011.

Vista la nota con cui Padre Alvaro Rosatelli in atti al prot. 20076 del 04/02/2015 ASUR/AFFGEN chiede il rinnovo della Convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad ammalati di AIDS e patologie correlate da parte della Casa Alloggio "Il Focolare" facendo presente che nel corso dell'anno 2014 è stato inserito nella struttura un altro paziente già collocato in una Comunità fuori Regione e che pertanto i n. 8 posti letto sono stati utilizzati appieno.

Ritenuto pertanto di dover stipulare specifico atto di convenzione con riferimento agli anni 2013/2014 a ratifica dell'attività svolta dall'Associazione Opere Caritative Francescane alla stregua delle condizioni pattuite nei precedenti Accordi contrattuali e riproposte nell'allegata convenzione (Allegato n. 1), predisposta ai sensi dell' Allegato B del DM 13.9.91.



Per l'anno 2013 il tetto di spesa è come di seguito determinato tenuto conto che la tariffa giornaliera è pari ad € 132,45= per ogni giornata di presenza nella Struttura e che il tasso di utilizzo è stato calcolato al 95% secondo la DGRM n.561 del 28.5.2007:

Rilevato che il tetto di spesa per la convenzione con la Comunità il Focolare per l'anno 2013 ammonta ad € 360.067,97 così ottenuto:

- 8 pl X 365 gg. X 0,95 X 132,45 =	€ 367.416,30 –
- riduzione 2% ai sensi della DGRM 1798/2012 e della nota del Direttore Generale ASUR n.303/2013	€ 7.348,33
	-----
	€ 360.067,97

Precisato tuttavia che gli oneri contabilizzati dall'Ente gestore per l'anno 2013 medesimo sono inferiori al suddetto tetto di spesa e ammontano ad € 336.555,95.

Con riferimento all'anno 2014 va dato atto di un incremento delle giornate di occupazione della Casa Alloggio "Il Focolare" a seguito del trasferimento presso la struttura stessa di un assistito residente nel Distretto di Ancona e già precedentemente inserito presso la Comunità di San Patrignano di Rimini. Pertanto all'aumento della spesa relativa alla Casa Alloggio "Il Focolare" corrisponde un decremento della spesa relativa alla Comunità di San Patrignano ed inoltre è stato operato un abbattimento del tetto di spesa del 3% alla stregua delle DD.G.R 1798/2012 e 1750/2013

Pertanto nell'anno 2014 gli oneri derivanti dalla convenzione con "Il Focolare" ammontano ad € 375.228,73 come di seguito indicato:

8 pl X 365 gg. X 132,45 =	€ 386.754,00 –
- riduzione 2% ai sensi della DGRM 1798/2012	€ 7.735,08
	-----
	€ 379.018,92
- riduzione 1% su tetto ai sensi della DGRM 1750/2013	€ 3.790,19

Tetto di spesa anno 2014

-----  
€ 375.228,73

Con il presente atto, inoltre, si propone l'approvazione dell'ulteriore schema di convenzione con L'Associazione Opere Caritative Francescane Onlus (All.2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore dei malati di AIDS/HIV e patologie correlate nei **quattro appartamenti**, di cui alle D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011, sottoriportati per l'anno 2013:

	Ubicazione – Durata Convenzione	Città	Autorizzazione
1)	Appartamento di Via Giacomo Leopardi n.12/a Scheda 1/A (All.1) - Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Falconara M.ma	n.2 del 4.7.2007 rilasciata dal Comune di Falconara e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
2)	Appartamento di Via Loretana n. 13 Scheda 2/A (All.2) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Camerano	n.5 del 27.3.2009 rilasciata dal Comune di Camerano e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
3)	Appartamento di Via Cialdini n.86 Scheda 3/A (All.3) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Ancona	n. 4 del 28.1.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
4)	Appartamento di Via Indipendenza n.5 Scheda 4/A (All.4) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Ancona	n.8 del 7.7.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali

e dei sottoindicati appartamenti per l'anno 2014:

	Ubicazione – Durata Convenzione	Città	Autorizzazione
1bis)	Appartamento di Via Giordano Bruno Relazione descrittiva n. 1bis/A (All.1bis) - Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n.2 del 26.8.2013 rilasciata dal Comune di Ancona
2bis)	Appartamento di Via Loretana n. 13 Relazione descrittiva n. 2bis/A (All.2bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Camerano	n.5 del 27.3.2009 rilasciata dal Comune di Camerano e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali

3bis)	Appartamento di Via Cialdini n.86 Relazione descrittiva n.3bis/A (All.3bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n. 4 del 28.1.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
4bis)	Appartamento di Via Indipendenza n.5 Relazione descrittiva n. 4bis/A (All.4bis) Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n.8 del 7.7.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali

Dato atto che:

- La DGR 1305/04 ha definito l'entità della retta giornaliera per ciascun alloggio protetto riservato, pari ad € 65,76;
- La DGR 561/07 ha aumentato tale entità del 5,5%, pertanto la retta giornaliera ammonta complessivamente ad € 69,36 di cui :
  - € 48,56 quota sanitaria regionale
  - € 10,40 quota sociale regionale
  - € 10,40 quota a carico dei Comuni o delle famiglie

Pertanto la spesa derivante dalla presente convenzione, segnatamente alla gestione dei quattro appartamenti, ammonta per l'anno 2013 ad € 69.479,65 (€ 48,56 \* 365\* 4) oltre gli abbattimenti previsti dalla DGRM 1798/2012 e della nota del Direttore Generale ASUR, Prot. n.3803/2013, e che la spesa derivante dalla convenzione medesima nell'anno 2014, ammonta ad € 68.784,84(€ 48,56 \* 365\* 4) oltre gli abbattimenti ai sensi della DGRM n.1750 del 27.12.2013 e della nota ASUR n.11487 del 23.5.2014.

L'ulteriore quota sociale del 15% pari ad € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg X4) per l'anno 2013 e €15184,00 per l'anno 2014 è a carico della Regione – Servizi Sociali - e viene corrisposta semestralmente dall'Ente Regione medesimo, attraverso appositi decreti; il contributo medesimo è verrà introitato al conto di ricavo 0401020102 dei rispettivi bilanci 2013 – 2014 Sezionale AV 2 – sede di Ancona.

L' ulteriore quota sociale pari al 15% per € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg. X 4) per l'anno 2013 e € 15.184,00 per l'anno 2014, è stata ed è corrisposta all'Ente Gestore, Associazione Opere Caritative Francescane, direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni, tenuti agli obblighi dell'assistenza, come indicato nell'art.8 della convenzione medesima.

Stante quanto sopra premesso,

si propone

1. di approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio che si condividono integralmente, la proposta di Convenzione con la Casa Alloggio “Il Focolare” per i malati di AIDS e patologie correlate, gestita dalle Opere Caritative Francescane ONLUS, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
2. di precisare che la convenzione di cui sopra è destinata a spiegare effetti dal 01/01/2013 al 31/12/2014 a ratifica dell’attività *medio tempore* svolta dalla Casa Alloggio “Il Focolare” nel periodo successivo alla scadenza della precedente convenzione di cui alla determina 737/DG ASUR del 2009;
3. di dare atto che il costo connesso all’accordo contrattuale relativo alla Casa Alloggio “Il Focolare” ammonta per l’anno 2013 a complessivi € **336.555,95** e per l’anno 2014 ad € **375.228,73** secondo la quantificazione meglio riportata nel documento istruttorio precisando che lo stesso fa riferimento al conto 0505100103;
4. di approvare altresì l’allegata proposta di convenzione con L’Associazione Opere Caritative Francescane Onlus, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.2), per l’erogazione di prestazioni assistenziali a favore dei malati di AIDS/HIV e patologie correlate nei **quattro appartamenti**, di cui alle D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011 che per l’anno 2013 sono:

	Ubicazione – Durata Convenzione	Città	Autorizzazione
1)	Appartamento di Via Giacomo Leopardi n.12/a Scheda 1/A (All.1) - Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Falconara M.ma	n.2 del 4.7.2007 rilasciata dal Comune di Falconara e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
2)	Appartamento di Via Loretana n. 13 Scheda 2/A (All.2) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Camerano	n.5 del 27.3.2009 rilasciata dal Comune di Camerano e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
3)	Appartamento di Via Cialdini n.86 Scheda 3/A (All.3) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Ancona	n. 4 del 28.1.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
4)	Appartamento di Via Indipendenza n.5 Scheda 4/A (All.4) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Ancona	n.8 del 7.7.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali

e per l'anno 2014 sono :

	Ubicazione – Durata Convenzione	Città	Autorizzazione
1bis)	Appartamento di Via Giordano Bruno Relazione descrittiva n. 1bis/A (All.1bis) - Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n.2 del 26.8.2013 rilasciata dal Comune di Ancona
2bis)	Appartamento di Via Loretana n. 13 Relazione descrittiva n. 2bis/A (All.2bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Camerano	n.5 del 27.3.2009 rilasciata dal Comune di Camerano e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali
3bis)	Appartamento di Via Cialdini n.86 Relazione descrittiva n.3bis/A (All.3bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n. 4 del 28.1.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti

			organizzativi e strutturali
4bis)	Appartamento di Via Indipendenza n.5 Relazione descrittiva n. 4bis/A (All.4bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n.8 del 7.7.2010 rilasciata dal Comune di Ancona e successiva dichiarazione di permanenza requisiti organizzativi e strutturali

5. di quantificare il costo della convenzione di cui al punto 4. per l'anno 2013 in € 69.479,65 e per il 2014 in € 68.784,84 come meglio dettagliato nel documento istruttorio;
6. di precisare che:
  - l'ulteriore quota sociale del 15% pari ad € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg X4) per l'anno 2013 e €15184,00 per l'anno 2014 è a carico della Regione – Servizi Sociali -, e sarà corrisposta semestralmente dall'Ente Regione medesimo, attraverso appositi decreti ed introitata al conto di ricavo 0401020102 del bilancio di riferimento;
  - l'ulteriore quota sociale pari al 15% per € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg. X 4) per l'anno 2013 e € 15.184,00 per l'anno 2014, è corrisposta all'Ente Gestore, Associazione Opere Caritative Francescane, direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni, tenuti agli obblighi dell'assistenza, come indicato nell'art.8 della convenzione medesima;
7. di delegare il Direttore dell'Area Vasta 2 alla sottoscrizione della convenzione all'esito positivo dell'iter amministrativo;
8. di notificare il presente atto al Comune di Ancona per quanto previsto dall'art. 7 della convenzione (Allegato 1).
9. di notificare il presente atto al Dipartimento di Prevenzione di Ancona per quanto previsto dall'art. 7 della convenzione (Allegato 2)
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
11. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Dirigente Resp.le U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
(Dott.ssa Chantal Mariani)

Il Dirigente Amm.vo U.O.S.  
Strutture Accreditate  
e Resp.le del Procedimento  
(Dott.ssa Fiammetta Mastri)

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

La sottoscritta, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propone conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.


U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale  
Il Dirigente Resp.le  
(Dott.ssa Chantal Mariani)




U.O. Controllo di Gestione e U.O. Economico Finanziaria

Le sottoscritte attestano che il costo complessivo scaturente dall'adozione del presente atto di € 421.219,70 per l'anno 2013 e di € 459.197,70= per l'anno 2014 è iscritto al conto 0505100103 dei rispettivi bilanci dell'AV2- sede Ancona anni 2013 e 2014. La quota sociale del 15% pari ad € 15.184,00 per gg. 365, relativa ai n.4 alloggi riservati, è imputata al conto di conto 0505100103 del bilancio 2013 e 2014 e trova copertura economica con l'assegnazione del contributo regionale imputato al conto di ricavo 0401020102 del bilancio sezionale della AV 2 – sede di Ancona.--

Il Dirigente U.O.  
Programmazione e Controllo di Gestione  
(Dott.ssa Letizia Paris)



Il Dirigente U.O.  
Gestione Risorse Economico Finanziarie  
(Dott.ssa Antonella Casaccia)



- ALLEGATI -

Allegati n. 2 contratti

**Allegato 1**

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN ALLOGGI PROTETTI E RISERVATI DI CUI ALLE DD.GRM N. 138/2004, N.561/2007 E N.293/2011, A FAVORE DEI MALATI DI AIDS/HIV E PATOLOGIE CORRELATE  
ANNI 2013 E 2014**

**TRA**

**L'AZIENDA UNICA SANITARIA REGIONALE/ Area Vasta n.2 (successivamente citata Area Vasta) con sede in Fabriano rappresentata dal Direttore dell'ASUR giusta delega rilasciata con determina n.....**

**E**

**L'Associazione Opere Caritative Francescane, con sede legale in Via S. Francesco n. 52 (Jesi), Partita IVA 93034510425, in persona del suo legale rappresentante, Sig. P. Alvaro Rosatelli, nato a Fratterosa (PU), il 20.9.1945, C.F. RSTLVR45P20D791X.**

Vista la deliberazione amministrativa n. 138 del 14.7.2004 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 9.11.2004 concernente le linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/2004;

Visto lo schema tipo di convenzione approvato con la medesima DGR n. 1305 del 9.11.2004;

Visti:

- la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- la DGRM n.293 del 8.3.2011
- il Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n. 46/AST del 27.03.2013 e n. 243/AST del 28/11/2013;
- il Decreto del Dirigente del PF Disagio Sociale n. 51 del 22/04/2014 e n. 138 del 17/09/2014;

**PREMESSO**



- a) che la deliberazione amministrativa n. 138/2004 prevede l'attivazione di "Alloggi protetti riservati" da destinarsi a soggetti malati di AIDS;
- b) che l'attivazione di tali alloggi è affidata, in via preferenziale, ai soggetti gestori delle "Case Alloggio" accreditate per l'assistenza in regime residenziale di soggetti malati di AIDS;
- c) che l'Associazione Opere Caritative Francescane si è resa disponibile ad attivare e gestire numero 4 "Alloggi protetti riservati";
- d) che con deliberazione n. 1305 del 9.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la stipula della presente convenzione;
- e) che con DGRM n.561 del 28.5.2007 sono state approvate le eventuali tariffe giornaliere;
- f) che con DGRM n.997 del 15.6.2009 e successivo Decreto n.86/S04 del 20.7.2009 la Regione Marche ha confermato le precedenti linee di indirizzo ed il programma di interventi in materia di HIV/AIDS;
- g) che con la DGRM n.293 del 8.3.2011 sono state approvate le linee di indirizzo con le quali si impegnano gli Enti del SSN, per quanto di competenza, a dare continuità al programma annuale di interventi previsti ....omissis....
- h) che le strutture da destinarsi alla funzione di "Alloggi protetti riservati" sono state autorizzate ai sensi della L.R. n.20/2002 e relativo Regolamento Regionale n.1/2004.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

L'Associazione Opere Caritative Francescane, Codice V6544 – File R- mette a disposizione della AV2 "Alloggi protetti riservati" per l'erogazione dell'assistenza a soggetti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate, così come previsto dalla Deliberazione Amministrativa n. 138 del 14.7.2004 e dalla DGRM 561 del 28.5.2007.

Il Coordinatore Responsabile delle prestazioni erogate nell'ambito degli "Alloggi protetti riservati" è il Dott. Del Pozzo Miguel, come da documentazione agli atti.

Supportano le attività 3 operatori esperti in counselling psico-sociale, con 3 accessi settimanali per appartamento, per 60 ore mensili cad, variabili a seconda delle esigenze contingenti, come da documentazione che si conserva presso l'AV2 – sede **Distretto di Ancona**.

**Art. 2**

► I n. 4 alloggi di cui alla DGRM 1305/2004, attivi nell'anno 2013, che di seguito si elencano:

Ubicazione Durata Convenzione	Città	Autorizzazione

1)	Appartamento di Via Giacomo Leopardi n.12/a Relazione descrittiva n. 1/A (All.1) - Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Falconara M.ma	n.2 del 4.7.2007 rilasciata dal Comune di Falconara
2)	Appartamento di Via Loretana n. 13 Relazione descrittiva n. 2/A (All.2) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Camerano	n.5 del 27.3.2009 rilasciata dal Comune di Camerano
3)	Appartamento di Via Cialdini n.86 Relazione descrittiva n.3/A (All.3) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Ancona	n. 4 del 28.1.2010 rilasciata dal Comune di Ancona
4)	Appartamento di Via Indipendenza n.5 Relazione descrittiva n. 4/A (All.4) -Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2013-	Ancona	n.8 del 7.7.2010 rilasciata dal Comune di Ancona.

presentano le caratteristiche illustrate nelle sopradette relazioni descrittive n.1/A, n.2/A, n.3/A e n.4/A che, allegate, costituiscono parte integrante della presente convenzione (All.1 – All.2- All.3- All.4).

► I n. 4 alloggi di cui alla DGRM 1305/2004, attivi nell'anno 2014, che di seguito si elencano:

	Ubicazione Durata Convenzione	Città	Autorizzazione
1bis)	Appartamento di Via Giordano Bruno Relazione descrittiva n. 1bis/A (All.1bis) - Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n.2 del 26.8.2013 rilasciata dal Comune di Ancona
2bis)	Appartamento di Via Loretana n. 13 Relazione descrittiva n. 2bis/A (All.2bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Camerano	n.5 del 27.3.2009 rilasciata dal Comune di Camerano
3bis)	Appartamento di Via Cialdini n.86 Relazione descrittiva n.3bis/A (All.3bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n. 4 del 28.1.2010 rilasciata dal Comune di Ancona
4bis)	Appartamento di Via Indipendenza n.5 Relazione descrittiva n. 4bis/A (All.4bis) -Convenzione dal 1.1.2014 al 31.12.2014-	Ancona	n.8 del 7.7.2010 rilasciata dal Comune di Ancona.

presentano le caratteristiche illustrate nelle sopradette relazioni descrittive n.1Bis/A, n.2Bis/A, n.3bis/A e n.4bis/A che, allegate, costituiscono parte integrante della presente convenzione (All.1/bis – All.2/bis- All.3/bis- All.4/bis).

### Art. 3

Gli Alloggi previsti nella presente convenzione sono riservati a soggetti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate che, pur presentando una sufficiente autonomia personale da renderli potenzialmente autosufficienti, siano però privi di significativi riferimenti familiari, amicali e relazionali o di bastevoli risorse economiche, e che abbiano ancora bisogno di aiuto per migliorare la qualità della vita.

In particolare gli assistiti indicati per il servizio sono quelli che abbiano:

- a) una buona motivazione a non essere istituzionalizzati;
- b) una autosufficienza fisica e psichica che permetta di avere una buona cura e igiene di sé e dell'alloggio;
- c) una stabilizzazione del quadro sanitario ed una buona compliance alle cure;
- d) una sufficiente capacità di gestire il denaro;
- e) una discreta capacità di gestire delle relazioni sociali.

Gli Alloggi protetti "riservati" devono essere impostati in modo da consentire agli utenti di svolgere, in forma riservata, una normale vita lavorativa e di partecipare alle attività sociali e relazionali del territorio. La connotazione di Alloggio protetto "riservato" deve perciò soddisfare il desiderio ed il diritto di riservatezza dell'assistito.

L'ospitalità nell'alloggio è transitoria in quanto deve essere sempre perseguito l'obiettivo del pieno ed autonomo reinserimento nel contesto sociale.

Gli "Alloggi protetti riservati" sono strutture ove sono assicurate prestazioni per la lungo-assistenza, di competenza integrata sanitaria e sociale, finalizzate a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale. L'Associazione garantirà pertanto:

- a) la gestione degli "Alloggi protetti riservati";
- b) il counselling psico-sociale ed il collegamento con il servizio sanitario che ha in cura gli assistiti ospitati nell'alloggio;
- c) il supporto nell'amministrazione dell'Alloggio;
- d) il supporto per il reinserimento lavorativo;
- e) l'assistenza domestica ove necessaria;
- f) l'organizzazione del tempo libero ove necessaria;
- g) attività ludiche ed inserimenti lavorativi

#### Art. 4

Il soggetto gestore degli "Alloggi protetti riservati", nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, deve curare il costante collegamento con il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero di riferimento, con la Casa Alloggio di provenienza e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio.

### Art. 5

L'ammissione agli "Alloggi protetti riservati" dei soggetti affetti da AIDS/HIV o da patologie correlate, provenienti da qualunque **ex Zona Territoriale dell' ASUR Marche**, avviene come segue:

- su proposta della "unità funzionale AIDS/HIV";
- su proposta del reparto malattie infettive che segue il caso;
- su proposta del Responsabile della Casa Alloggio collegata;
- su proposta del Servizio Sociale del Comune tenuto agli obblighi dell'assistenza.

Presso l'AV2 – sede operativa di Ancona - L'unità Funzionale AIDS/HIV è così composta:

- Dr.ssa Lumachini Tiziana, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile ;
- Dr. Berti Stefano, operatore competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute;
- A.S. Pierpaoli Francesca, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze;
- A.S. Boria Silvia, operatore sociale, in servizio presso il Coordinamento dell'Ambito Territoriale n.12;
- Dr. Giacometti Andrea, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente;

Nell'ammissione agli "Alloggi protetti riservati" è data priorità ai soggetti privi di significativi riferimenti familiari.

L'ammissione è decisa dal Coordinatore degli "Alloggi protetti riservati", sentita la "unità funzionale AIDS/HIV" .

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria.

L'ammissione inoltre è subordinata al mantenimento della residenza di origine del soggetto.

### Art. 6

La dimissione dall'Alloggio deve essere concordata con l'assistito e, se quest'ultimo lo richiederà, con la "unità funzionale AIDS/HIV" della AV2 – sede operativa di Ancona - e con il Comune di origine.

Brevi allontanamenti (massimo 15 giorni nel trimestre) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura.

Nello svolgimento dell'assistenza, l'Ente Gestore garantirà il rispetto dei fondamentali diritti della persona, eviterà, in tutte le fasi di svolgimento del programma assistenziale, ogni forma di costrizione, e garantirà la volontarietà della permanenza.

#### Art. 7

Sull'attività degli "Alloggi protetti riservati" l'Area Vasta n.2, competente per territorio, esercita la vigilanza ed il controllo igienico attraverso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Via C.Colombo n.106, Ancona.

La Regione Marche può promuovere la verifica periodica sull'attività svolta e sulla qualità dell'intervento. Qualora in sede di verifica vengono accertate carenze assistenziali ed inottemperanze, sia la Regione Marche che l' Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona, - possono promuovere la risoluzione della presente convenzione, posto che le stesse non vengano sanate nei tempi prescritti.

#### Art. 8

In applicazione al D.P.C.M. 29.11.2001 sui L.E.A., di cui agli allegati 1.C., punto 8, le spese per il consueiling e per la gestione del singolo alloggio sono ripartite:

- ▶ per il 70% di ciascun appartamento, a carico della quota sanitaria annuale pari ad € . 17.724,40 per gg. 365, così ottenuto: (quota sanitaria € 48,56 X 365 gg = ) € . 17.724,40
- ▶ per il 30% di ciascun appartamento a carico della quota sociale annuale ripartito a sua volta per il 15%, pari ad € 3.796,00, per gg. 365 ,così ottenuta: (quota sociale € 10,40 X 365 gg) = € 3.796,00, a carico della Regione(fondo sociale da liquidarsi a cura del Servizio Politiche Sociali) ed il rimanente 15%, pari ad € 3.796,00 per gg. 365, così ottenuta: (quota sociale € 10,40 X 365 gg) = € 3.796,00, a carico degli assistiti o dei Comuni tenuti all'obbligo dell'assistenza, in base alla normativa vigente.

Pertanto la AV2 – sede operativa di Ancona - , si impegna a liquidare all'Ente Gestore, sulla base dei periodi di effettivo funzionamento, le seguenti somme omnicomprensive per singolo alloggio:

€ . 17.369,91 per gg.365 (quota sanitaria annua pari al 70% già detratta del 2%, ai sensi della DGRM 1798/2012 e della nota del Direttore ASUR, Prot. n.3803/2013).

- Pertanto il tetto massimo riconoscibile nell'anno 2013 per i n. 4 alloggi riservati è pari ad € 69.479,64= (17.369,91 X4)
- Nell'anno 2014 il tetto massimo riconoscibile per i n.4 alloggi riservati è pari ad € 68.784,84 (17.196,21= X 4) così ottenuto ai sensi della DGRM n.1750 del 27.12.2013 e della nota ASUR n.11487 del 23.5.2014 che prevede una riduzione dell'1% rispetto al budget 2013 (17.369,91 -1%),

in regime di gestione provvisoria dei bilanci economici preventivi anno 2014.

#### Art. 9

La liquidazione delle somme dovute **dall'Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona** - all'Associazione Opere Caritative Francescane sarà disposta, entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione amministrativa, indicante i mesi di effettivo funzionamento del servizio, in quattro rate trimestrali.

La quarta rata sarà liquidata previa acquisizione di relazione redatta dal Coordinatore Dott. Del Pozo Miguel sulle attività svolte nell'anno, sui risultati conseguiti e sulle spese effettivamente sostenute.

La quota a carico dell'assistito o del Comune tenuto all'assistenza viene acquisita direttamente dalla Struttura.

La fatturazione per i residenti della **AV2 – sede operativa di Ancona** - sarà distinta dalla fatturazione per le altre ex zone marchigiane.

#### Art. 10

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Associazione stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso D.Lgs 196/03 e dal Regolamento Zonale sulla Privacy.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

#### Art. 11

La sede operativa, attraverso la carta dei servizi (All.to B), deve consentire all'utente di conoscere le funzioni della struttura, il progetto riabilitativo/assistenziale e le attività connesse, l'organizzazione, le modalità di accesso, il personale, i reciproci diritti-doveri ed ogni altra informazione utile a meglio dettagliare il servizio offerto.

#### Art. 12

La presente convenzione ha validità dal 1.1.2013 al 31.12.2014, per i n.4 appartamenti di cui ai punti 1) , 2), 3) , 4) 1bis), 2bis), 3bis) e 4bis) dell'art. 2 .

### Art. 13

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art.25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lettera b) e registrata in caso d'uso.

li,.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE  
(Padre Alvaro Rosatelli)

p. 1' ASUR/AV2  
IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
(Dott. Giovanni Stroppa)

Allegato 2

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI  
MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE  
ANNI 2013 E 2014**

**TRA**

L'AZIENDA UNICA SANITARIA REGIONALE/ Area Vasta n.2 (successivamente citata Area Vasta) con sede in Fabriano rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2, Dott. Giovanni Stroppa giusta delega del Direttore Gen.le dell'ASUR rilasciata con determina n.....

**E**

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPERE CARITATIVE FRANCESCANE ONLUS con sede a Jesi, Via San Francesco n. 52, C.F. 93034510425, nella persona del Presidente Padre Alvaro Rosatelli nato a Fratterosa (PS) il 20/09/1945.

Vista la deliberazione amministrativa n. 138 del 14.7.2004 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 9.11.2004 concernente le linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/2004;

Visto lo schema tipo di convenzione approvato con la medesima DGR n. 1305 del 9.11.2004;

Visti:

- la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- la DGRM n.293 del 8.3.2011

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'Associazione "Opere Caritative Francescane" mette a disposizione dell'AV 2 - sede operativa di Ancona - una struttura socio-sanitaria, denominata "il FOCOLARE" con una



ricettività massima di 8 posti-letto, adibita a residenza collettiva, al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, come da Carta dei Servizi che si allega (all. n.1/A).

Il Responsabile organizzativo della struttura è il Sig. Saracino Luca e la Direzione Sanitaria è affidata al Dr. Ricchi Gian Matteo, Specialista in Psichiatria, Responsabile anche dei programmi terapeutico-riabilitativi.

## **ART. 2**

**La struttura cod. V6544 - File R- presenta le seguenti caratteristiche:**

- a) Ubicazione: Comune di Ancona, località Angeli di Varano – Via Boranico n. 204/c;
- b) Caratteristiche tipologiche: come da planimetria allegata (all. 1/B);
- c) Idoneità strutturale: certificato di abitabilità del 22/02/2001, autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria/sociosanitaria del 20/12/2001, rilasciati dal Comune di Ancona, Decreto del Dirigente del Servizio Sanità, Regione Marche, n. 541 del 22.11.2001, Decreto del Dirigente Servizio Politiche per la Salute n.78 del 3.6.2003 con cui la struttura medesima è stata accreditata senza prescrizioni, autorizzazione all'esercizio attività sanitaria del Comune di Ancona in data 7.3.2006, rinnovo accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art.16 della L.R.20/2000 e ultima richiesta di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, pervenuta al Servizio Salute della Regione Marche il 6.12.2011.

## **ART. 3**

La struttura socio-sanitaria garantirà la presenza di personale nell'arco delle 24 ore assicurando le seguenti attività:

- Assistenza medica: n. 1 medico con accessi programmati;
- Assistenza domestica svolta da n. 1 operatore per 4 ore al giorno;
- Assistenza socio-culturale svolta da n. 6 operatori;
- Assistenza psicologica svolta da 1 operatore per 4 ore la settimana;
- Consulenza infermieristica, dietetica e fisioterapica.

Tali attività sono affidate all'Associazione medesima.

## **ART. 4**

La struttura socio-sanitaria deve curare il costante collegamento con la clinica Malattie Infettive dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona quale reparto di riferimento, e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi dell' AV2.

## ART. 5

L'ammissione alla struttura socio-sanitaria dei soggetti, provenienti da qualunque ASL, affetti da AIDS o da patologie correlate avverrà come segue.

- L'Unità Funzionale HIV/AIDS dell 'AV 2 – sede operativa di Ancona - , così composta:
  - Dr.ssa Tiziana Lumachini, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile,
  - Dr. Stefano Berti, operatore competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute,
  - A.S. Francesca Pierpaoli, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze,
  - A.S. Silvia Boria, operatore sociale, in servizio presso il Coordinamento dell'Ambito Territoriale n.12,
  - Dr. Andrea Giacometti, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente,

valuta la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella struttura, la disponibilità e l'idoneità della struttura alle specifiche necessità socio-sanitarie del soggetto e, in base al programma terapeutico-riabilitativo proposto dalla struttura, definisce la durata del periodo di permanenza nella stessa e redige la lista di attesa anche esprimendo giudizi di priorità per soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità o in condizioni socio-sanitarie particolarmente disagiate.

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria, all'accettazione del responsabile dei programmi terapeutici riabilitativi di cui all'art. 1 della presente convenzione.

## ART. 6

La dimissione del soggetto dalla struttura socio-sanitaria è preventivamente concordata attraverso la stesura del piano terapeutico riabilitativo in sede di UF di HIV e comunicata alla ex Zona di residenza dell'assistito, tranne condizioni di non ottemperanza al regolamento Interno della Casa Alloggio, Patto d'Accoglienza, che si allega (All.1/C), su decisione del Responsabile della Struttura, o di abbandono da parte dell'assistito su dichiarazione dello stesso.

Eventuali variazioni del piano terapeutico vanno rivalutate all'interno della riunione di UF.

Brevi allontanamenti (massimo 15 gg. nel trimestre, ai sensi della DGRM n.1305/2006) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura socio-sanitaria.

Dette assenze devono essere comunicate alle ex Zone Territoriali, come sopra specificato.

## ART. 7

La Regione esercita la vigilanza sulla struttura, per controllarne il funzionamento e sulla vita degli ospiti per verificarne la regolarità dell'andamento.

L'AV 2 – sede operativa di Ancona - controlla l'adempimento, da parte dell'Ente, degli obblighi da lui assunti con la presente convenzione al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni ed il controllo contabile, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Il Comune di Ancona esercita la vigilanza sulla struttura, per controllarne il funzionamento e sulla vita della comunità ospitata per verificarne la regolarità dell'andamento.

A tale scopo incaricati della Regione, dell' AV – Ancona e del Comune hanno libero accesso alla struttura.

## ART. 8

L' AV 2 – sede operativa di Ancona - si impegna a liquidare alla struttura socio-sanitaria la retta di cui alla DGRM n.561 del 28.5.2007. Tale somma omnicomprensiva è pari ad € 132,45= ,in esecuzione della Delibera Amministrativa n.138/2004, della DGRM n.561 del 28.5.2007 che prevede l'abbattimento del 5% dei posti letto disponibili e della DGRM n.997 del 15.6.2009 ed è erogata per ogni giornata di presenza di ogni soggetto nella struttura medesima.

- Il tetto massimo riconoscibile **nell'anno 2013** ammonta ad **€ 360.067,97** così ottenuto:

- 8 pl X 365 gg. X 0,95 X 132,45 =	€ 367.416,30 –
- riduzione 2% ai sensi della DGRM 1798/2012 e della nota del Direttore Generale ASUR n.303/2013	€ 7.348,33
	€ 360.067,97

Il tetto massimo riconoscibile **nell'anno 2014** tenuto conto dell'utilizzo pieno della struttura ammonta ad **€ 375.228,73** come di seguito indicato:

8 pl X 365 gg. X 132,45 =	€ 386.754,00 –
- riduzione 2% ai sensi della DGRM 1798/2012	€ 7.735,08
	€ 379.018,92
- riduzione 1% su tetto ai sensi della DGRM 1750/2013	€ 3.790,19
	€ 375.228,73

Tetto di spesa anno 2014

**€ 375.228,73**

Le spese relative a soggetti di altre Regioni sono affrontate direttamente dalle ASL invianti, salvo eventuali compensazioni secondo normativa vigente.

### **ART. 9**

La liquidazione delle somme dovute dall' AV 2 – sede operativa di Ancona - alla struttura avverrà con cadenza trimestrale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, o documento idoneo, e della documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, con acquisizione del finanziamento regionale previsto dalla DGRM 145/97.

### **ART. 10**

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Associazione stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso D.Lgs 196/03 e dal Regolamento Zonale sulla Privacy.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

### **ART. 11**

La presente convenzione decorre dal 1.1.2013 ed ha validità fino al 31.12.2014.

Per quanto non previsto si fa riferimento allo schema tipo previsto nel D.M. 13.9.91.

### **ART. 12**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile con competenza del Foro di Ancona.

### ART. 13

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lett. b) e registrata in caso d'uso.

Ancona,

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**  
**ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE**  
**FRANCESCANE**  
Padre Alvaro Rosatelli

p. l'ASUR/AV2  
**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
Dr. Giovanni Stroppa